



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 4177

Seduta del 30/12/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bolognini

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO, PRIMA CIVILE, GIUDICE DOTT.SSA MARTINA FLAMINI, DEPOSITATA IN DATA 27 LUGLIO 2020, RESA NEL GIUDIZIO RG N. 23608/2018

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

Il Direttore Vicario Francesco Maria Foti

L'atto si compone di 26 pagine

di cui 19 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### **RICHIAMATI:**

- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" ed in particolare, l'articolo 22, comma 1, lettere b) e d);
- il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici" ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettere b) e d);
- la sentenza della Corte costituzionale del 28 gennaio 2020, n. 44, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2016, nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno cinque anni di residenza anagrafica o di svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici;
- l'ordinanza del Tribunale di Milano, Prima Civile, resa nel giudizio RG n. 23608/2018 depositata il 27 luglio 2020;
- la DGR del 7 settembre 2020, n. 3533 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di impugnare avanti la Corte d'Appello di Milano la suddetta ordinanza del Tribunale di Milano;
- la notificazione dell'appello con istanza di sospensione dell'esecutività della citata ordinanza del Tribunale di Milano, ordinanza che nelle more della definizione del giudizio cautelare sulla suddetta richiesta di sospensione è immediatamente esecutiva;
- la DGR del 13 ottobre 2020, n. 3679 avente ad oggetto "Determinazioni urgenti in ordine all'esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Milano Prima Civile, giudice dott.ssa Martina Flamini, depositata in data 27 luglio 2020, resa nel giudizio RG n. 23608/2018;
- il Comunicato regionale 28 ottobre 2020, n. 100 "Indicazioni operative in ordine all'ambito ed alle modalità di applicazione della DGR 13 ottobre 2020 n. 3679";
- il Comunicato regionale 30 ottobre 2020, n. 103 "Indicazioni operative in ordine alla programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale – Proroga approvazione Piano Triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali (art. 3 regolamento regionale 4/2017)";

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2020 n. 44 ha sancito l'illegittimità dell'art. 22 comma 1, lett. b) nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno cinque anni di residenza anagrafica o svolgimento di



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

attività lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare domanda per un alloggio pubblico e conseguentemente non trova applicazione quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. b) del regolamento regionale 4/2017;

- l'ordinanza del Tribunale di Milano ha accertato il carattere discriminatorio della Condotta tenuta dalla Regione Lombardia consistente nell'aver emanato il regolamento regionale n. 4/2017 nelle parti in cui prevede:
  - all'art. 7, comma 1, lettera b), il possesso, ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici, del requisito della residenza anagrafica o attività lavorativa quinquennale nella Regione;
  - all'art. 7, comma 1, lettera d), l'esclusione dal sistema abitativo pubblico dello straniero titolare del permesso per protezione internazionale e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e del permesso per «casi speciali», qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti nel paese di provenienza;
  - all'art. 7, comma 1, lettera d), che il cittadino extra UE debba documentare l'assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero con modalità diverse da quelle che vengono richieste al cittadino italiano e, pertanto, richiedendo, «la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza;
  - all'art. 7, comma 1, lettera d), che l'immobile venga considerato adeguato solo con riferimento alla metratura dello stesso;
- la DGR n. 3679/2020 ha consentito ai comuni capofila di indire un avviso pubblico, per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, a partire dal 30 ottobre 2020 ed ha fornito ai comuni ed alle Aler, in coerenza con quanto previsto dall'ordinanza del giudice di primo grado, indicazioni per l'applicazione della medesima DGR, prevedendo, tra l'altro, che le assegnazioni siano effettuate con “riserva” e che la loro efficacia e quella del relativo contratto di locazione siano assoggettati alla condizione risolutiva del pronunciamento in via cautelare del giudice d'appello in favore dell'amministrazione regionale appellante;
- il Comunicato regionale n. 100/2020 ha dato indicazioni ai comuni e alle



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Aler riguardo l'applicazione della suddetta DGR n. 3679/2020, tra l'altro, fissando quale termine di chiusura dell'avviso pubblico il 31 dicembre 2020 e precisando nel contempo che le assegnazioni delle unità abitative destinate a servizi abitativi transitori (SAT) avvengano nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 3151/2020;

**DATO ATTO** della fissazione, da parte della Corte d'appello di Milano, della data dell'udienza il 22 ottobre 2021 per la trattazione collegiale delle motivazioni presentate da Regione Lombardia alla Corte d'Appello (RG 2184/2020) avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano depositata il 27 luglio 2020 nel giudizio RG 23608/2018;

**CONSIDERATO** che la mancata fissazione dell'udienza per la trattazione dell'istanza cautelare presentata da Regione Lombardia per la sospensione dell'esecutività immediata dell'ordinanza del Tribunale di Milano, determina, dati i tempi previsti per la trattazione dell'appello nonché gli atti conseguenti, la necessità di:

- a) assicurare la continuità dell'azione amministrativa di comuni ed Aler nella pubblicazione degli avvisi pubblici per l'assegnazione delle unità abitative destinate a Servizi abitativi pubblici (SAP) e degli atti successivi, anche a fronte del rischio di occupazioni abusive degli stessi;
- b) dare esecuzione immediata all'ordinanza del Tribunale di Milano per le ragioni sopra meglio indicate;

**RITENUTO** per quanto sopra specificato:

- di consentire, nel rispetto dell'articolo 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 16/2016, ai comuni capofila, e previa approvazione del piano annuale per l'anno 2021, di indire, attraverso la piattaforma informatica regionale, avvisi pubblici, a partire dal 4 gennaio 2021 e con chiusura non oltre il 31 dicembre 2021, utilizzando lo schema di avviso di cui al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso, fermo restando il termine per la presentazione delle domande non inferiore a trenta giorni;
- di stabilire:
  - che le assegnazioni effettuate ai sensi del presente provvedimento avvengano in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Tribunale di Milano e come riportato dalla DGR n. 3679/2020 ai punti 1), 2) e 5) del dispositivo;

- che le assegnazioni effettuate ai sensi della DGR del 13 ottobre 2020, n. 3679 sono definitive in applicazione delle disposizioni dell'ordinanza su richiamata;
- che le graduatorie approvate a seguito degli avvisi indetti con la DGR n. 3679 del 13 ottobre 2020 potranno essere utilizzate sino a concorrenza delle unità abitative rese disponibili nei medesimi avvisi di riferimento e delle unità abitative rese disponibili a seguito di sgombero, in coerenza con quanto indicato all'art 15 comma 4bis del regolamento regionale n. 4/2017;

**DATO ATTO** che le deroghe per l'assegnazione delle unità abitative destinate a SAT disciplinate dalla DGR 3151/2020 sono efficaci fino al 31 dicembre 2020 e conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui alla DGR del 31 luglio 2019, n. 2063 "Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi";

**RITENUTO**, altresì, di riservarsi successive determinazioni, in caso di accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecutività della su richiamata ordinanza del Tribunale di Milano in data 27 luglio 2020;

**INFORMATI** ANCI Lombardia sui contenuti del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento non rientra nell'ambito dell'applicazione degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

**VAGLIATE** ed assunte come proprie le predette determinazioni;

**A voti unanimi** espressi nelle forme di legge;



## **Regione Lombardia**

### **LA GIUNTA**

---

#### **DELIBERA**

1. di consentire, nel rispetto dell'articolo 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 16/2016, ai comuni capofila, e previa approvazione del piano annuale per l'anno 2021, di indire, attraverso la piattaforma informatica regionale, avvisi pubblici, a partire dal 4 gennaio 2021 e con chiusura non oltre il 31 dicembre 2021, utilizzando lo schema di avviso di cui al presente provvedimento parte integrate e sostanziale dello stesso, fermo restando il termine per la presentazione delle domande non inferiore a trenta giorni;
2. di stabilire:
  - che le assegnazioni effettuate ai sensi del presente provvedimento avvengano in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano e come riportato dalla DGR n. 3679/2020 ai punti 1), 2) e 5) del dispositivo;
  - che le assegnazioni effettuate ai sensi della DGR del 13 ottobre 2020, n. 3679 sono definitive in applicazione delle disposizioni dell'ordinanza su richiamata;
  - che le graduatorie approvate a seguito degli avvisi indetti con la DGR n. 3679 del 13 ottobre 2020 potranno essere utilizzate sino a concorrenza delle unità abitative rese disponibili nei medesimi avvisi di riferimento e delle unità abitative rese disponibili a seguito di sgombero, in coerenza con quanto indicato all'art 15 comma 4bis del regolamento regionale n. 4/2017;
3. di procedere con decorrenza 1° gennaio 2021 alle assegnazione delle unità abitative destinate a servizi abitativi transitori (SAT) con le disposizioni della DGR del 31 luglio 2019, n. 2063 "Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi";
4. di riservarsi successive determinazioni, in caso di accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecutività della su richiamata ordinanza del Tribunale di Milano in data 27 luglio 2020;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. nonché sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge